



**Comune di Simaxis**

Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO**

**IUC**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 09/07/2014)*

# REGOLAMENTO **TARI**

## METODO NORMALIZZATO

### INDICE

- ART. 1 – Oggetto del tributo
- ART. 2 – Soggetto passivo
- ART. 3 - Presupposto oggettivo
- ART. 4 - Esclusione della tassa
- ART.5 - Soggetto attivo
- ART. 6 – Decorrenza del tributo
- ART. 7 – Piano finanziario
- ART. 8 – Composizione della tariffa
- ART. 9 – Classificazione delle utenze e delle categoria di utenza
- ART. 10 – Determinazione della superficie imponibile
- ART. 11 – Riduzione ed esenzione delle utenze domestiche
- ART. 12 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili
- ART. 13 – Decorrenza e cessazione della tassazione
- ART. 14 - Dichiarazione
- ART. 15 – Termini di pagamento
- ART. 16 – Funzionario responsabile
- ART. 17 - Accertamenti
- ART. 18 - Sanzioni
- ART. 19 - Rimborsi
- ART. 20 - Contenzioso giudiziale
- ART. 21 – Disposizioni transitorie e finali

## **ART.1 - Oggetto del tributo**

1.Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2.Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

## **ART. 2 – Soggetto passivo**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del D. Lgs.n.152 del 3/4/2006 e s.m.i. e rifiuti assimilati. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,abitazione, superficie.

## **ART. 3 – Presupposto oggettivo**

1.Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani.

2.Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale , nonché qualsiasi locale e/o costruzione, chiuso su tre lati a qualsiasi uso adibiti.

3.Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

## **ART. 4 - Esclusione della tassa**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:

- i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- le aree e i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con

- firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
  - i solai, i sottotetti, cantine o simili di altezza inferiore a cm. 150;
  - i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili, per usofamiliare;
  - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
  - i locali a celle frigorifere;
  - i locali per cabine elettriche, Telecom, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma, si utilizzano criteri di analogia.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### **ART. 5 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **ART. 6 – Decorrenza del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata in anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali o delle aree, purchè debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte e nel numero dei componenti del nucleo familiare, producono effetti dall'anno successivo a quello di effettiva variazione, sia che comportino un aumento o una diminuzione di tariffa.

#### **ART. 7 – Piano finanziario**

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizi relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.

2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R 27 aprile 1999, n.158.

3. Il Piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.

## ART. 8 – Composizione della tariffa

1.La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2.La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferita e ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

## ART. 9 – Classificazione delle utenze e delle categorie di utenza

1.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per le unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2.Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999 che nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si riducono a 21. Il Comune non può escludere tale classificazione (salvo il caso di trasformazione del tributo in prelievo tariffario di cui al comma 29 art. 14), mentre può prevedere una ulteriore suddivisione delle categorie di legge, in riferimento alla realtà territoriale ed alla tipologia di servizio che viene svolto.

### Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

### Utenze non domestiche

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

3. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali. Non viene considerato, nel numero dei componenti del nucleo familiare, il familiare che per motivi di lavoro o di studio siano domiciliati in altro comune con regolare contratto d'affitto.

4. Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a uno.

5. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare decorre dall'anno successivo.

6. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie calpestabile degli immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

#### **ART. 10 – Determinazione della superficie imponibile**

1. La superficie delle unità immobiliari assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e assimilati.

2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.

3. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. All'attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n.147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

#### **ART. 11 - Riduzioni ed esenzioni utenze domestiche**

1. Ai sensi del comma 659 dell'art.1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:

- a) 20% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

2. Ai sensi del comma 660 dell'art.1 della legge n. 147/2013 il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659, pertanto viene riconosciuta l'applicazione delle seguenti riduzioni:

- a) Abitazione occupate da una o due componenti ultra sessantacinquenni riduzione del 20%;
- b) Abitazioni occupate da famiglie che effettuano il trattamento dei rifiuti umidi derivanti da attività domestiche a mezzo di compostiera riduzione del 20%;
- c) Abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità al 100% riduzione del 30%;
- d) Utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta riduzione del 60%;

3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

5. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

## **ART. 12 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati utenze non domestiche**

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purchè il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Lavorazioni vernici, infissi	30%
Falegnamerie, vetrerie	30%
Autofficine, elettrauto, gommisti	30%
Distributore carburante	30%
Lavorazione marmo, manufatti in cemento	30%
Cantine vinicole, caseifici, frantoi	30%
Ambulatori medici, dentisti	30%
Laboratori fotografici, eliografie	30%
Macellerie	30%

4. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.

## **ART. 13 - Decorrenza e cessazione della tassa**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

## **ART. 14 – Dichiarazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del Regolamento hanno l'obbligo di dichiarare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;ù
- La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.

4. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

## **ART. 15 – Termini per il pagamento**

1. La TARI viene versata su liquidazione d'ufficio in n. 3 rate alle seguenti scadenze:

- I. 1' rata entro il 30 luglio
- II. 2' rata entro il 30 settembre
- III. 3' rata entro il 30 dicembre

2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò

risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio o semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

3. Previa verifica dei versamenti effettuati, il Comune procederà all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti. Detto sollecito dovrà indicare il termine per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'emissione di avviso di accertamento con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

#### **ART. 16 - Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ART. 17 - Accertamenti**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 18 – Sanzioni**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

#### **ART. 19 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **ART. 20 - Contenzioso giudiziale**

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

#### **ART. 21- Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.



3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

4. dalla data di cui al comma 3 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava il tributo sui rifiuti e i servizi (TARES) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 17/7/2013.

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

**(IMU)**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Casi di assimilazione all'abitazione principale
- Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 - Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili inabitabili
- Art. 5 – Terreni agricoli
- Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 8 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo
- Art. 9 – Rimborsi e compensazione
- Art. 10 - Attività di recupero
- Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo (abrogato)
- Art. 12 - Versamenti minimi
- Art. 13 - Differimento dei versamenti
- Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 – Casi di assimilazione all'abitazione principale**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. In aggiunta all'ipotesi di cui al comma precedente, viene equiparata all'abitazione principale e quindi sconta il regime fiscale agevolato per essa previsto:

a) l'unità immobiliare posseduta da cittadino residente in altra regione d'Italia, a condizione che:

- Il contribuente o il coniuge non siano titolari del Diritto di proprietà di altro immobile nel comune nel quale hanno la residenza anagrafica; a tal fine gli interessati, per godere del trattamento fiscale agevolato, dovranno presentare all'ufficio tributi il contratto di locazione regolarmente registrato;
- l'immobile posseduto nel territorio del Comune di Simaxis non risulti locato;
- l'immobile deve essere intestato al solo contribuente o al coniuge.
- l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

b) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.

3. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, il soggetto passivo, presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto.

## **Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per le zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

## **Art. 4 - Riduzione base imponibile per fabbricati inagibili inabitabili**

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

- a) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
- b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 4571;

c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno in tale caso la perizia sarà a carico del contribuente.

5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

## **Art. 5 – Terreni agricoli**

1. I terreni agricoli facenti parte del territorio del Comune di Simaxis sono esenti dall'imposta IMU, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 e dell'art. 7, comma 1 lett.h) de2l D.Lgs n. 504/92 nonché della circolare del 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze – Allegato A – rubricato "*esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/77*".

## **Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## **Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

## **Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 9 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.

## **Art. 10- Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

## **Art. 11 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Art. 12 - Differimento dei versamenti**

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

## **Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di otto rate mensili.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo non può più essere rateizzato.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. - Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 04/05/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute:

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 – Base imponibile
- Art. 5 – Servizi indivisibili
- Art. 6 – Aliquote
- Art. 7 – Riduzioni
- Art. 8 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 9 – Dichiarazione
- Art. 10 – Versamenti
- Art. 11 – Accertamento
- Art. 12 – Rimborsi
- Art. 13 - Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 14 - Rinvio
- Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

## **Art. 4 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art.3 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati simili. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

## **Art. 5 - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
  - a) illuminazione pubblica;
  - b) sicurezza;
  - c) manutenzione strade;
  - d) manutenzione del verde;
  - e) SUAP;



2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

## **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia o destinazione degli immobili, ubicazione degli immobili.

2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

## **Art. 7 – Riduzioni**

1. La TASI è ridotta in relazione alle seguenti fattispecie:

- |   |     |
|---|-----|
| a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:                  | 20% |
| b) locali ad uso non domestico ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente | 20% |
| c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero         | 20% |

2. Gli utilizzi stagionali o non continuativi di cui alla lettera c) devono risultare da documentazione ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.

## **Art. 8 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale (escluse quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9), stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Le detrazioni sono rapportate ad anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.

3. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire della detrazione dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI, il venir meno delle condizioni per l'agevolazione.

4. L'ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

## **Art. 9 – Dichiarazione**

1. I soggetti di cui all'art.4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la

detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

#### **Art. 10 – Versamenti**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, salvo proroghe, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, salvo proroghe.

2 Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno (ovvero: *Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote di base. Nel caso in cui, alla scadenza di pagamento della prima rata, siano già state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo, il contribuente potrà fare riferimento a queste ultime nel caso in cui derivi un minor importo da versare*).

3. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3:

a) ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;

b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

4. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.

#### **Art. 11 – Accertamento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

#### **Art.12 – Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso di somme sino a 12 euro.

### **Art. 13 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata decade automaticamente il beneficio della rateazione, l'importo non può più essere rateizzato ed è immediatamente riscuotibile in unica soluzione con le sanzioni applicate per intero.

### **Art. 14 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

### **Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.